II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1968

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/25140 - Alliance de constructeurs français de machines-outils)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(68/317/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 2,

vista la notificazione presentata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17 dalla società per azioni a capitale variabile « Alliance de constructeurs français de machines-outils », Parigi, Francia, con effetto 9 aprile 1964 e relativa allo statuto della società e ad un accordo tipo concluso tra la società e ciascuno dei suoi azionisti per la creazione di un servizio comune di esportazione, detta notificazione essendo stata presentata, secondo le precisazioni fornite dagli interessati il 29 agosto 1966, in via subordinata per il caso in cui la Commissione dovesse ritenere che lo statuto e l'accordo tipo rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, ottenuto, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 15 febbraio 1968,

I

considerando che i fatti possono essere cosí riassunti :

1. Per iniziativa degli Ateliers GSP, di Courbevoie, Seine, è stata costituita il 16 marzo 1961 una società per azioni a capitale variabile con la ragione sociale « Alliance de constructeurs français de machines-outils », avente per iscopo di creare un servizio comune di esportazione a profitto dei suoi azionisti ; un certo numero di imprese che fabbricano macchine utensili vi hanno aderito. Al momento attuale gli azionisti sono otto :

Ateliers GSP, Courbevoie, Seine

Société Gambin, Viuz-en-Sallaz, Haute-Savoie

Ets. A. Huard, Parigi, Seine

Société Ramo, Niort, Deux-Sèvres

Ets. Rouchaud et Lamassiaude, Limoges, Haute-Vienne

Ets. Vernet, Dijon, Côte d'Or

Ets. Arduino, Bordeaux, Gironde

Ets. W. Gillet, Bordeaux, Gironde.

Un'altra impresa, la società Microrex, con sede a St-Etienne, Loire, pur non essendo azionista, fruisce ugualmente dei servizi dell'Alliance in qualità di « rappresentata ».

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Gli azionisti sono imprese di piccole o medie dimensioni ; gli Ateliers GSP sono l'impresa piú importante per il personale impiegato, il capitale ed il fatturato ; le esportazioni effettuate dall'insieme degli azionisti rappresentano attualmente circa il 10% del totale delle esportazioni francesi di macchine utensili.

2. Ciascun azionista (ed il rappresentato) ha affidato, in esclusiva, all'Alliance il compito della ricerca di mercato in tutti i paesi ad eccezione della Francia, lasciandole inoltre, nei termini previsti dai contratti stipulati individualmente, la piena libertà di organizzare la distribuzione senza escludere o imporre alcune categorie di intermediari, fatte salve le misure transitorie indispensabili. L'Alliance si impegna a non effettuare la ricerca di mercato per i prodotti fabbricati dai concorrenti dei suoi azionisti.

3. L'Alliance tratta sia direttamente con gli utilizzatori, sia per il tramite di suoi agenti o concessionari esclusivi. Le vendite sono concluse in nome del fabbricante, che fissa i prezzi, emette la fattura e ne incassa direttamente l'importo. L'Alliance ottiene unicamente il rimborso delle sue spese di ricerca di mercato.

Quando un azionista accorda una licenza di fabbricazione in un paese, l'intermediario dell'Alliance nel paese considerato è incaricato di trattare la vendita delle macchine fabbricate su licenza.

4. Ciascun azionista si impegna a non fabbricare né a vendere macchine che potrebbero far concorrenza a quelle fabbricate da un altro azionista ; lo stesso obbligo si imporrebbe, all'occorrenza, ad un nuovo azionista.

Al momento della costituzione della società, i membri dell'Alliance erano effettivamente specializzati in macchine diverse. Tuttavia tale specializzazione non era inevitabile ; alcune imprese, ed in particolare GSP, avrebbero potuto e potrebbero ancora, dal punto di vista tecnico e finanziario, estendere le loro fabbricazioni : la maggior parte degli azionisti fabbricando attualmente macchine che lavorano con asportazione di metallo, le quali sono realizzate applicando delle tecniche di fabbricazione dello stesso tipo.

5. Lo statuto dell'Alliance contiene le clausole d'uso delle società a capitale variabile ; un azionista può recedere dalla società o vendere le sue azioni con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione ; se l'autorizzazione è rifiutata, egli deve designare un altro acquirente ; l'assemblea generale può escludere un azionista nell'ipotesi di inosservanza dei suoi obblighi o di incompatibilità della sua attività con quella dell'Alliance.

II

Considerando che un'attestazione negativa può essere rilasciata, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione accerti che essa non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato nei riguardi dell'accordo concretato nello statuto dell'Alliance e nei contratti stipulati fra l'Alliance ed i suoi azionisti ;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate, che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. considerando che l'impegno, assunto da ciascun azionista, di servirsi esclusivamente dell'Alliance per vendere al di fuori della Francia i prodotti fabbricati da lui o dai suoi licenziatari stranieri non costituisce, nella fattispecie, una restrizione della concorrenza ; che, in effetti, l'Alliance agendo quale organismo comune per la ricerca di mercato, non rappresenta uno stadio intermedio della distribuzione e che il suo intervento nelle trattative non pregiudica gli interessi degli utilizzatori, per i quali è di regola indifferente trattare con l'Alliance o acquistare direttamente presso il fabbricante ;

che, infine, non sembra che questa ricerca in comune di mercato, concernendo delle macchine che non sono tra di loro concorrenti, possa essere l'occasione di accordi o pratiche concordate supplementari tra gli azionisti ;

2. considerando che l'impegno, assunto da ciascun azionista, di non fabbricare né di vendere prodotti atti a far concorrenza a quelli già fabbricati da un altro azionista non costituisce, nella fattispecie, una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ;

considerando che i membri dell'Alliance e, a seconda dei casi, alcuni di essi dispongono delle conoscenze tecniche e dei mezzi di produzione e di finanziamento che sarebbero loro necessari per estendere la loro gamma di fabbricazione ;

ma considerando che, all'atto della costituzione dell'Alliance, gli azionisti hanno constatato che le loro fabbricazioni consistevano in macchine utensili che differivano sia sotto il profilo della concezione che sotto quello dell'impiego ; che essi potevano quindi affidare ad un servizio comune il compito della

ricerca di mercato nei paesi di esportazione, in quanto nessuno di loro aveva motivo di temere che l'Alliance sacrificasse i suoi interessi a quelli di un altro azionista ; che, in effetti, al momento della costituzione dell'Alliance, gli azionisti non hanno abbandonato alcuna loro fabbricazione effettiva ; che il mantenimento di tale differenziazione delle fabbricazioni è necessario affinché sussistano i legami di fiducia che permettono il buon funzionamento del servizio commerciale comune, e che esso costituisce la condizione piú adatta per attuare una ricerca in comune di mercato ;

considerando che ciascun azionista può recedere liberamente dall'Alliance, ma che sino ad ora nessuno ha usato di questa facoltà allo scopo di fabbricare delle macchine in concorrenza con quelle fabbricate dagli altri azionisti ; che infatti, da quando è stata costituita l'Alliance, la situazione del mercato delle macchine utensili non giustifica degli sforzi di differenziazione della gamma delle macchine prodotte, ma tende al contrario ad incoraggiare la specializzazione ; che, per di più, nessun fattore economico sembra suscettibile a modificare siffatta situazione in un prossimo avvenire ;

considerando d'altra parte che l'Alliance rappresenta soltanto una parte poco importante del totale della produzione e delle vendite di macchine utensili nel mercato comune, ivi comprese le importazioni dai paesi terzi ; che le macchine fabbricate dagli azionisti dell'Alliance non sono destinate a usi di carattere eccezionale e che pertanto esiste, fuori dell'Alliance, un gran numero di fabbricanti di macchine concorrenti ;

considerando che, per l'insieme di questi fattori, l'impegno assunto dagli azionisti di non fabbricare né di vendere dei prodotti concorrenti non è di natura a portare pregiudizio ai terzi ;

3. considerando che non vi è stata alcuna opposizione da parte dei terzi in seguito alla pubblicazione effettuata, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17. nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 137 del 27 luglio 1966 ;

4. considerando che, in queste condizioni, gli elementi di cui la Commissione ha conoscenza non permettono di ritenere attualmente che lo statuto dell'«Alliance de constructeurs français de machines-outils» e gli accordi conclusi fra questa società e ciascuno dei suoi azionisti abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che, non essendo soddisfatta almeno una delle condizioni d'applicazione di quest'articolo, l'attestazione negativa può essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, d'intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi dello statuto della società anonima a capitale variabile « Alliance de constructeurs français de machines-outils » e dei contratti stipulati fra l'Alliance ed i suoi azionisti o rappresentati, quali risultano dalla notificazione del 9 aprile 1964.

Articolo 2

La presente decisione è diretta all'« Alliance de constructeurs français de machines-outils » ed alle imprese :

Ateliers GSP, Courbevoie, Seine
Société Gambin, Viuz-en-Sallaz, Haute-Savoie
Ets. A. Huard, Parigi, Seine
Société Ramo, Niort, Deux-Sèvres
Ets. Rouchaud et Lamassiaude, Limoges, Haute-Vienne
Ets. Vernet, Dijon, Côte d'Or
Ets. Arduino, Bordeaux, Gironde
Ets. W. Gillet, Bordeaux, Gironde
Société Microrex, St-Etienne, Loire.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY